



COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA
PROVINCIA DI SIENA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA GESTIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DEI
CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI**

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 78 del 17/9/2018 i.e.

INDICE

ART.	CONTENUTO
1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO
2	AUTORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI
3	GESTIONE E RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO
4	RESPONSABILI DEI CENTRI DI RACCOLTA
5	OPERATORI DEI CENTRI DI RACCOLTA
6	ATTREZZATURE, MEZZI E LORO MANUTENZIONE
7	DESTINATARI DEL SERVIZIO E OBBLIGHI PER L'ACCESSO AI CENTRI DI RACCOLTA
8	ORARIO DI APERTURA
9	RIFIUTI AMMISSIBILI
10	RIFIUTI ESCLUSI
11	PESATURA DEI RIFIUTI
12	OPERAZIONI DI COMPILAZIONE MODELLI DA PARTE DEL GESTORE DEL SERVIZIO
13	LIMITAZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSO
14	MODALITÀ DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI
15	ULTERIORI PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO E DI CONFERIMENTO
16	GRATUITÀ DEL SERVIZIO
17	AGEVOLAZIONI DELLA TARIFFA RIFIUTI
18	ESTENSIONE DEL SERVIZIO
19	DIVIETI ALL'UTENZA
20	ATTIVITÀ DI CONTROLLO
21	SANZIONI
22	RESPONSABILITÀ
23	OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI
24	OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO
25	VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ARTICOLO 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina la gestione ed il funzionamento dei Centri di Raccolta comunali per il conferimento in forma differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel territorio del comune di Castelnuovo Berardenga.
2. I Centri di Raccolta comunali sono realizzati con l'obiettivo di incentivare e favorire la raccolta differenziata ed il riciclo dei materiali recuperabili, e rappresentano un importante intervento di protezione dell'ambiente e di miglioramento della qualità della vita. Le modalità di utilizzo dei medesimi Centri sono predisposte al fine di regolamentarne il corretto uso da parte degli utenti conferitori.
3. I Centri di Raccolta del comune di Castelnuovo Berardenga sono aree attrezzate, recintate, custodite ed aperte solo ad orari prestabiliti presso le quali i soggetti conferitori individuati dall'articolo 7 del presente Regolamento possono conferire gratuitamente e in modo differenziato varie tipologie di rifiuti urbani ed assimilati, al fine di favorire il trattamento degli stessi, garantendo una distinta gestione delle diverse frazioni merceologiche.
4. I Centri di Raccolta attualmente esistenti del comune di Castelnuovo Berardenga sono situati rispettivamente:
 - I. in Località Pianella, istituito con Delib. G.C. n.10 del 13/1/2010;
 - II. in Località Cornia, istituito con Delib. G.C. n.9 del 13/1/2010.
5. Il presente Regolamento determina i criteri per un ordinato e corretto utilizzo dei Centri di Raccolta di cui al precedente comma 4 disciplinandone l'accesso e le modalità di conferimento dei rifiuti ai sensi del D.M. Ambiente 13 maggio 2009 di modifica del D.M. Ambiente 8 aprile 2008, recante la disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i.

ARTICOLO 2
AUTORIZZAZIONI DEGLI IMPIANTI

1. Conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa di settore di cui al precedente articolo 1 comma 5, i Centri di Raccolta comunali vengono autorizzati dal Comune di Castelnuovo Berardenga mediante atto deliberativo della Giunta Comunale.
2. Per quanto concerne le emissioni in atmosfera e gli scarichi idrici si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti in materia.

ARTICOLO 3
GESTIONE E RESPONSABILITÀ DEL SERVIZIO

1. Il titolare del servizio è il Comune di Castelnuovo Berardenga.
2. Il responsabile della gestione operativa dei Centri di Raccolta comunali è il soggetto individuato dal titolare del servizio per lo svolgimento dei servizi integrati di raccolta e trasporto ai fini del trattamento dei rifiuti solidi urbani, di seguito definito "gestore del servizio".

3. Il gestore del servizio sovrintende al corretto funzionamento dei Centri di Raccolta comunali, coordinandone la gestione e svolgendo tutte le funzioni demandategli dal presente Regolamento mediante proprio personale e/o avvalendosi della collaborazione di associazioni locali di volontariato, mantenendo il raccordo con il competente Ufficio comunale e organizzando il servizio stesso secondo criteri di efficacia ed economicità in rapporto alle esigenze degli utenti.
4. Il gestore del servizio, sentito il parere del competente Ufficio comunale, nomina un Responsabile per ogni Centro di Raccolta, di seguito definito "Responsabile del Centro", dal quale dipendono gli Operatori addetti alla gestione del Centro stesso.
5. Spetta al gestore del servizio provvedere alla custodia e gestione dei Centri di Raccolta comunali effettuando nel dettaglio le seguenti operazioni che vengono svolte operativamente dagli Operatori:
 - a) apertura e chiusura dei Centri;
 - b) controllo della provenienza dei rifiuti conferiti attraverso l'identificazione dell'utente che li conferisce;
 - c) supporto agli utenti per il conferimento dei rifiuti negli appositi container, contenitori, fusti o aree dedicate;
 - d) eventuali operazioni di pesatura;
 - e) registrazione dei quantitativi di rifiuti in entrata e in uscita dai Centri secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
 - f) compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti, per quanto di competenza;
 - g) segnalazione della necessità di vuotatura dei contenitori;
 - h) pulizia dei Centri e dell'area di accesso, compreso il recupero e il conferimento nei cassoni di eventuali rifiuti eventualmente abbandonati in adiacenza agli impianti durante le ore e i giorni di chiusura;
 - i) deposito e distribuzione agli utenti, su disposizione del competente Ufficio comunale, di materiali e attrezzature quali a titolo esemplificativo e non esaustivo secchielli, bidoni, sacchetti, compost in confezione, ecc. utili al miglior funzionamento dei servizi e/o alla sensibilizzazione alle tematiche ambientali degli stessi utenti;
 - j) collaborazione per eventuali visite guidate ai Centri da parte di scolaresche;
 - k) collaborazione ai fini della eventuale certificazione dei Centri secondo gli standard di qualità ISO 9001 e/o ambientali ISO 14001.
6. Il gestore del servizio è tenuto, inoltre, a controllare che tutte le operazioni, siano esse indifferentemente di prelievo o di conferimento dei rifiuti, avvengano in modo conforme alle disposizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 4

RESPONSABILI DEI CENTRI DI RACCOLTA

1. Sono Responsabili dei Centri di Raccolta comunali i soggetti dipendenti e/o incaricati dal gestore del servizio per coordinare il lavoro degli Operatori.
2. I Responsabili dei Centri, in particolare, mantengono il raccordo con il competente Ufficio comunale e organizzano il servizio di cui al precedente articolo secondo criteri di efficacia ed economicità in rapporto alle esigenze degli utenti.

ARTICOLO 5
OPERATORI DEI CENTRI DI RACCOLTA

1. Sono Operatori dei Centri di Raccolta comunali i soggetti dipendenti e/o incaricati dal gestore del servizio per la custodia e la manutenzione dei Centri medesimi, nonché per il controllo durante la fase di conferimento dei rifiuti da parte degli utenti. Gli Operatori svolgono le operazioni di cui all'articolo 3 comma 5 del presente Regolamento secondo le disposizioni impartite dai Responsabili dei Centri.
2. In particolare, gli Operatori dei Centri devono dare indicazioni agli utenti circa la corretta differenziazione dei rifiuti conferiti e devono garantire il rispetto di tutte le norme previste dal presente Regolamento, e pertanto hanno la facoltà:
 - a) di richiedere, a chiunque abbia intenzione di conferire i propri rifiuti presso i Centri di Raccolta comunali, documento di identità in modo da verificarne i requisiti per l'accesso;
 - b) di registrare le generalità e la targa del mezzo dell'utente che accede ai Centri, nonché i rifiuti conferiti per finalità statistiche e/o di controllo;
 - c) di controllare che i rifiuti vengano scaricati in modo corretto in base alla tipologia;
 - d) di segnalare direttamente al Responsabile del Centro ogni eventuale infrazione o inosservanza alle presenti norme da parte di chiunque;
 - e) di negare l'assenso allo scarico per quel rifiuto che non presenti caratteristiche adeguate all'avvio al recupero cui dovrà essere destinato;
 - f) di non consentire l'accesso ai veicoli qualora se ne ravvisi la necessità.
3. Per le mansioni di cui al precedente comma 2 lettere a), b) e) ed f) possono essere impartite diverse disposizioni agli Operatori dai Responsabili dei Centri, previo assenso del competente Ufficio comunale.
4. Gli Operatori devono:
 - a) prima del conferimento:
 - I. identificare la tipologia di rifiuto, accertando la corrispondenza qualitativa con quanto previsto dalle norme in materia e come meglio dettagliato da apposito atto deliberativo della Giunta Comunale;
 - II. effettuare la pesa del materiale consegnato e trascrivere questo dato, insieme alla tipologia del rifiuto ed al nominativo di chi lo consegna, su un apposito registro cartaceo o elettronico, utile ad elaborare le statistiche sull'uso dei Centri;
 - b) durante il conferimento:
 - I. fornire assistenza agli utenti del servizio sia per quanto riguarda la suddivisione dei rifiuti in frazioni merceologiche omogenee, che per l'individuazione di spazi/contenitori appositi. I rifiuti classificati come pericolosi dovranno essere movimentati personalmente dagli Operatori, i quali potranno coadiuvare le operazione di scarico dei rifiuti tramite supporto personale o tramite idonee apparecchiature meccaniche;
 - II. aprire i contenitori scarrabili dotati di coperchio ad apertura idraulica e richiuderli dopo ogni singola azione di conferimento;
 - III. controllare che gli utenti effettuino correttamente i conferimenti dei rifiuti negli appositi spazi/contenitori in base alla suddivisione per frazioni merceologiche omogenee.

5. Oltre alle operazioni di apertura, chiusura e presidio dei Centri di Raccolta comunali, durante gli orari di apertura dei medesimi Centri gli Operatori devono inoltre:
 - a) segnalare al Responsabile del Centro ogni violazione al presente Regolamento, oltre a qualsiasi disfunzione rilevata, sia essa riferita alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori o all'organizzazione e alla funzionalità dei servizi;
 - b) sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a tutto ciò che è presente nell'area;
 - c) provvedere alla pulizia ed al mantenimento dell'ordine generale all'interno della medesima area, compresa la manutenzione del verde;
 - d) organizzare le operazioni di trattamento dei rifiuti stoccati.
6. Nel caso in cui gli utenti contravvengano intenzionalmente agli obblighi di conferimento, gli Operatori sono tenuti a scoraggiarli, informando loro delle eventuali sanzioni previste al successivo articolo 21 e richiedendo, se del caso, l'intervento della Polizia Municipale.
7. Durante l'orario di apertura dei Centri gli Operatori addetti sono personalmente responsabili del deposito e/o del prelievo dei rifiuti all'interno dei medesimi Centri.

ARTICOLO 6

ATTREZZATURE, MEZZI E LORO MANUTENZIONE

1. I Centri di Raccolta comunali sono impianti attualmente dotati dei servizi a rete (illuminazione, adduzione acqua, raccolta acque di scarico dei servizi igienici, raccolta acque meteoriche, antincendio) e di un manufatto prefabbricato utilizzato come guardiania per gli Operatori addetti al servizio.
Tali impianti sono strutturati in container scarrabili e in apposite aree anche dotate di specifici contenitori destinati a raccogliere le singole tipologie di rifiuti.
2. Tutte le attrezzature e i mezzi sono conformi alle prescrizioni vigenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e si trovano nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della salute e sicurezza del personale addetto alla gestione e degli utenti.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria agli impianti ed alle attrezzature in modo da mantenerli sempre funzionanti e in piena efficienza e decoro sono di competenza del gestore del servizio che in particolare dovrà provvedere:
 - a) alla pulizia giornaliera degli impianti (pavimentazione, rampe, corselli, parcheggi, percorsi, ringhiere, parapetti, tettoie, recinzioni, cancelli, ecc.) e/o alla loro manutenzione;
 - b) alla rimozione e allo sgombero della neve e/o del ghiaccio al verificarsi dell'evento meteorologico, anche mediante la collaborazione del personale del Comune previo assenso del competente Ufficio comunale;
 - c) alla costante pulizia del locale di guardiania e dei servizi igienici;
 - d) alla rimozione di eventuali rifiuti abbandonati all'esterno degli impianti mediante conferimento negli appositi contenitori.
4. Sono, inoltre, di competenza del gestore del servizio:
 - a) gli interventi di manutenzione straordinaria agli impianti e alle attrezzature, che dovranno comunque essere preventivamente concordati con il competente Ufficio comunale, previo assenso del medesimo;
 - b) l'acquisto di materiale d'uso quale cancelleria, registri, computer, stampante, nonché di materiali per la pulizia dell'area, e di eventuali software gestionali;

- c) l'acquisto di nuovi mezzi e/o attrezzature che dovessero essere necessari per il buon funzionamento degli impianti e/o per il miglioramento dei servizi, che dovranno comunque essere preventivamente concordati con il competente Ufficio comunale, previo assenso del medesimo.

ARTICOLO 7

DESTINATARI DEL SERVIZIO E OBBLIGHI PER L'ACCESSO AI CENTRI DI RACCOLTA

1. Possono usufruire dei Centri di Raccolta comunali, accedendo ai medesimi, solo i seguenti soggetti conferitori:
 - a) le persone fisiche iscritte a ruolo/tassa rifiuti, residenti, domiciliate o comunque detentrici anche a tempo determinato di locali ubicati nel comune di Castelnuovo Berardenga;
 - b) le persone giuridiche iscritte a ruolo/tassa rifiuti, con sede nel comune di Castelnuovo Berardenga, limitatamente ai rifiuti di tipo urbano e/o assimilati (escluso i rifiuti speciali non assimilati che devono essere conferiti in regime di privativa) nel rispetto degli adempimenti di cui all'articolo 193 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.
 - c) il personale dipendente del Comune di Castelnuovo Berardenga addetto ai servizi manutentivi, debitamente autorizzato dal competente Ufficio comunale;
 - d) il personale delle scuole, delle istituzioni e dei servizi pubblici e/o di interesse pubblico presenti sul territorio del comune di Castelnuovo Berardenga;
 - e) il personale del gestore del servizio integrato di raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani.
2. Possono accedere, inoltre, ai Centri di Raccolta comunali:
 - a) le ditte/società convenzionate con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani per la raccolta di particolari tipologie di rifiuti;
 - b) i Consorzi obbligatori autorizzati al prelievo dei contenitori delle diverse tipologie di rifiuti stoccati all'interno degli impianti medesimi;
 - c) i soggetti conferitori di cui al comma 1 lettere a) e b) di altri comuni della medesima Area omogenea di raccolta previa stipula di apposita convenzione per l'utilizzo delle Strutture di Supporto ai Servizi di Raccolta Rifiuti Urbani.
3. L'accesso con autoveicoli all'interno dei Centri di Raccolta comunali è regolato dal gestore del servizio al fine di non creare eccessivo affollamento e per un più tranquillo e corretto controllo delle operazioni di scarico da parte degli utenti.
4. L'accesso agli utenti è consentito solo durante gli orari ed i giorni stabiliti per l'apertura dei Centri medesimi.
5. L'accesso fuori dai giorni e dagli orari prestabiliti è permesso esclusivamente agli Operatori del gestore del servizio, salvo espressa autorizzazione da parte del gestore del servizio medesimo, in accordo con il competente Ufficio comunale.
6. I soggetti conferitori di cui ai commi 1 e 2 c) sono tenuti all'osservanza del presente Regolamento e specificatamente alle seguenti norme:
 - a) accedere ai Centri di Raccolta comunali solamente nei giorni e negli orari di apertura;
 - b) seguire le indicazioni degli Operatori preposti alla conduzione dei Centri di Raccolta comunali, nonché della segnaletica e della cartellonistica predisposte;
 - c) conferire i rifiuti già preselezionati e suddivisi per tipologia, collocandoli negli appositi spazi/contenitori dedicati;

- d) conferire direttamente e scaricare negli appositi spazi/contenitori esclusivamente i materiali ammessi. Per i rifiuti ingombranti potrà essere chiesto aiuto agli Operatori addetti.
I rifiuti classificati come pericolosi dovranno essere movimentati personalmente dagli Operatori addetti ai Centri di Raccolta;
- e) soffermarsi nell'area davanti agli spazi/contenitori esclusivamente per il tempo necessario al conferimento, evitando di trattenersi soprattutto nelle aree di ammasso e di movimentazione dei rifiuti e dei contenitori;
- f) raccogliere eventuali rifiuti caduti sul piazzale dei Centri di Raccolta durante le operazioni di scarico e conferire i medesimi rifiuti negli appositi spazi/contenitori.

ARTICOLO 8

ORARIO DI APERTURA

1. I Centri di Raccolta comunali devono prevedere un orario di apertura giornaliero funzionale alle esigenze delle utenze, nel rispetto degli accordi tra il titolare del servizio ed il gestore del servizio, per sei giorni lavorativi, ad esclusione della domenica e festivi.
2. L'orario di apertura ed eventuali modifiche, dovute ad esigenze diverse oppure a cause di forza maggiore, sono stabiliti dal gestore del servizio in accordo con il competente Ufficio comunale, previo assenso del medesimo, e devono essere resi noti dal gestore stesso mediante:
 - a) cartello apposto in bacheca esposta all'esterno degli impianti, in prossimità degli ingressi dei medesimi;
 - b) comunicazione all'Ufficio comunale competente;
 - c) comunicazione in rete attraverso il sito internet del gestore e del Comune;
 - d) ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto utile ed efficace.
3. Alla fine di ogni anno solare il gestore del servizio pianifica in accordo al competente Ufficio comunale, in funzione anche delle festività, l'orario di apertura dei Centri di Raccolta comunali per l'anno successivo, garantendo l'orario minimo di apertura settimanale previsto.
4. Nel caso in cui siano presenti giorni festivi consecutivi, ai fini dell'erogazione agli utenti di un adeguato servizio a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, il competente Ufficio comunale può pianificare in accordo con il gestore del servizio i giorni festivi durante i quali mantenere aperti i Centri di Raccolta comunali.
5. Gli utenti di cui all'articolo 7 commi 1 e 2 che intendono accedere ai Centri di Raccolta comunali devono attenersi agli orari stabiliti e resi noti con le modalità di cui al precedente comma 2.
6. Dietro specifica richiesta da parte degli utenti possono essere concordate con il gestore del servizio ricezioni su appuntamento da richiedersi agli Operatori preposti, sempre che ciò non arrechi disturbo alla gestione ordinaria del servizio.
7. L'orario di apertura al pubblico è definito dal Comune con atto determinativo del Responsabile del Servizio competente con l'obiettivo generale di garantire con efficienza la massima copertura temporale sul territorio dell'Area omogenea di raccolta.

ARTICOLO 9

RIFIUTI AMMISSIBILI

1. I Centri di Raccolta comunali sono destinati esclusivamente ad accogliere i rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo i criteri qualitativi e quantitativi di cui alle vigenti disposizioni normative e regolamentari di settore.
2. Ai fini dell'accertamento della corrispondenza qualitativa dei rifiuti di cui al comma precedente potenzialmente conferibili ai Centri di Raccolta comunali, vengono confermate le tipologie di rifiuti già previste mediante atto deliberativo della Giunta Comunale, le quali possono essere modificate e/o integrate all'occorrenza.
3. L'elenco dei rifiuti conferibili di cui al comma 2 rimane in ogni caso vincolato alle disposizioni di cui al comma 1 e, più in generale, alle vigenti disposizioni normative e regolamentari di settore.
4. Il gestore del servizio, in ragione di aspetti organizzativi e gestionali nella conduzione dei Centri di Raccolta comunali, tenendo conto delle disposizioni di cui al precedente comma 1, può disporre la riduzione o l'implementazione della tipologia dei rifiuti conferibili di cui al precedente comma 2 previo assenso del competente Ufficio comunale.
5. Ogni container/scarrabile/fusto collocato all'interno dei Centri di Raccolta comunali a servizio degli utenti deve prevedere esplicita cartellonistica che evidenzi le tipologie di rifiuti conferibili ed il codice identificativo rifiuto c.d. CER.

ARTICOLO 10

RIFIUTI ESCLUSI

1. Sono esclusi dal conferimento presso i Centri di Raccolta comunali i rifiuti non individuati al precedente articolo 9, ovvero i rifiuti non previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari di settore.

ARTICOLO 11

PESATURA DEI RIFIUTI

1. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare la pesatura dei rifiuti in entrata agli impianti ai fini delle successive operazioni di registrazione di carico previste dall'articolo 190 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., e comunque in modo tale da assicurare una adeguata ripartizione degli oneri di trattamento ed una corretta attribuzione dei pesi ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata.
2. Gli utenti che hanno conferito i rifiuti presso i Centri di Raccolta comunali sono tenuti a firmare la bolla di pesatura (in triplice copia) per regolarità, ricevendone una copia. Nella bolla di pesatura devono essere annotati i seguenti dati:
 - a) soggetto conferente: denominazione, indirizzo, partita IVA o codice fiscale;
 - b) tipologia del rifiuto conferito con il rispettivo codice CER;
 - c) quantità del rifiuto in chilogrammi (kg) risultante dalla pesatura e/o in termini di unità numeriche (es. nel caso di beni durevoli).
3. Le bolle di pesatura dei rifiuti conferiti sono conservate dal gestore del servizio in duplice copia e in ordine cronologico; una copia delle bolle viene trasmessa agli Uffici comunali competenti con cadenza trimestrale e comunque in qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale lo ritenga opportuno e ne faccia richiesta.

4. Il gestore del servizio è tenuto ad effettuare anche la pesatura dei rifiuti in uscita dagli impianti ai fini delle successive operazioni di registrazione di scarico previste dall'articolo 190 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. per il conferimento dei medesimi a destinazione finale.
5. Fatto salvo il fatto che il funzionamento dei Centri di Raccolta comunali è basato sulla pesatura preliminare dei rifiuti in ingresso, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ad avvenuta realizzazione del sistema di pesatura.

ARTICOLO 12

OPERAZIONI DI COMPILAZIONE MODELLI DA PARTE DEL GESTORE DEL SERVIZIO

1. Il gestore del servizio è tenuto alla compilazione cartacea dei registri di carico e scarico dei rifiuti in ogni singola parte e dei formulari di identificazione dei rifiuti per le parti di competenza, e/o alla compilazione informatica delle schede presenti all'interno del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI per le parti di competenza, in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative.
2. Ai fini della compilazione del Modello unico di dichiarazione (MUD) e della tariffazione del servizio erogato, la registrazione dei rifiuti movimentati deve essere effettuata con misure omogenee riportando comunque sempre la relativa quantità in chilogrammi (kg).

ARTICOLO 13

LIMITAZIONE TEMPORANEA DELL'ACCESSO

1. Il gestore del servizio può limitare o differire i conferimenti da parte degli utenti per ragioni tecniche e/o gestionali contingenti, previo assenso dell'Ufficio comunale competente, dandone adeguata comunicazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 8 comma 2.

ARTICOLO 14

MODALITÀ DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI

1. I rifiuti vengono stoccati all'interno dei Centri di Raccolta comunali in conformità alla vigente normativa di settore, ed in particolare:
 - a) i rifiuti raccolti presso i Centri di Raccolta comunali sono stoccati separatamente dalle materie prime presenti all'interno dei medesimi impianti;
 - b) i rifiuti incompatibili o in grado di reagire pericolosamente tra loro sono stoccati in modo da non venire in contatto tra di loro;
 - c) i rifiuti non pericolosi sono stoccati separatamente dai rifiuti pericolosi;
 - d) i rifiuti pericolosi sono stoccati separatamente fra loro per tipologie/frazioni omogenee;
 - e) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche dei medesimi compromettendone il successivo recupero;
 - f) la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti liquidi o solidi deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
 - g) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
 - h) i rifiuti putrescibili e infiammabili vengono stoccati in quantità inferiori a 600 metri cubi;

- i) i contenitori, i fusti, i cassoni e le aree di stoccaggio sono contrassegnate da tabelle, ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e riportanti i codici CER, lo stato fisico e l'eventuale pericolosità dei rifiuti stoccati;
 - j) i rifiuti che si presentano allo stato solido sono di norma stoccati in cassoni scarrabili, in appositi contenitori o in aree dedicate per tipologie omogenee individuate dal codice CER;
 - k) i rifiuti liquidi sono stoccati in locale coperto in fusti collocati in bacini di contenimento con capacità pari all'intero volume del fusto;
 - l) i contenitori devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
 - m) ogni contenitore deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%, ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;
 - n) i contenitori devono essere posti su pavimento impermeabilizzato e dotati di sistemi di contenimento di capacità pari al contenitore stesso, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%;
 - o) deve essere garantita la suddivisione dei RAEE in maniera conforme ai raggruppamenti previsti dalla vigente normativa di settore e devono essere adottate tutte le precauzioni operative in modo tale da preservarne l'integrità.
2. La capacità massima di stoccaggio dei Centri di Raccolta comunali, suddivisa per ciascuna tipologia di rifiuto, è individuata dal gestore del servizio in accordo con il competente Ufficio comunale.
3. Al raggiungimento della capacità di stoccaggio dei cassoni scarrabili/contenitori/fusti i rifiuti vengono prelevati per le successive operazioni di trattamento su chiamata, da parte del gestore servizio, di aziende che effettuano il trasporto.

ARTICOLO 15

ULTERIORI PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO E DI CONFERIMENTO

1. Il gestore del servizio, previo assenso del competente Ufficio comunale e in accordo con esso, può prevedere ulteriori procedure finalizzate all'accreditamento e al conferimento dei rifiuti all'interno dei Centri di Raccolta comunali da parte sia di utenze non domestiche, sia di distributori, installatori e centri di assistenza RAEE.
2. Le procedure di cui al comma 1 finalizzate all'accreditamento consentono al gestore del servizio di sottoscrivere apposita convenzione con le utenze non domestiche e con i distributori, installatori e centri di assistenza RAEE per la successiva operazione di conferimento dei rifiuti.
3. Le procedure di cui al comma 1 finalizzate al conferimento dei rifiuti consentono al gestore del servizio la verifica del rispetto degli adempimenti normativi da parte delle utenze non domestiche e dei distributori, installatori e centri di assistenza RAEE al momento dell'accesso ai Centri di Raccolta comunali.

ARTICOLO 16

GRATUITÀ DEL SERVIZIO

1. Il servizio di conferimento dei rifiuti ammissibili ai sensi dei commi 1 e 2 del precedente articolo 9 presso i Centri di Raccolta comunali è gratuito per i soggetti di cui all'articolo 7 commi 1 e 2 c) del presente Regolamento.

ARTICOLO 17
AGEVOLAZIONI DELLA TARIFFA RIFIUTI

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a prevedere forme di incentivazione economica quali agevolazioni della tariffa rifiuti per gli utenti domestici che conferiscono in forma differenziata i propri rifiuti urbani presso i Centri di Raccolta comunali.
2. I rifiuti urbani differenziati conferiti ai Centri di Raccolta comunali dagli utenti domestici, e che costituiscono il presupposto per le agevolazioni tariffarie di cui al comma precedente, appartengono alle seguenti frazioni merceologiche:
 - a) rifiuti ingombranti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, materassi, poltrone e divani, sedie e altri mobili in materiali compositi, tapparelle e suppellettili, teli plastificati, tubi e cassette;
 - b) batterie e accumulatori;
 - c) pile esauste;
 - d) medicinali;
 - e) vernici, inchiostri, adesivi e resine;
 - f) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
 - g) inerti da costruzione e demolizione, nonché frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati, provenienti da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione;
 - h) pneumatici fuori uso;
 - i) oli esausti vegetali;
 - j) oli esausti minerali.
3. Al fine di predisporre le agevolazioni tariffarie di cui al comma 1 il gestore del servizio effettua il censimento degli utenti domestici che conferiscono i rifiuti urbani differenziati di cui al precedente comma 2 ai Centri di Raccolta comunali annotando in apposito formato i seguenti dati:
 - a) soggetto conferente: denominazione, indirizzo, codice fiscale;
 - b) tipologia del rifiuto conferito con il rispettivo codice CER;
 - c) quantità del rifiuto in chilogrammi (kg) risultante dalla pesatura e/o in termini di unità numeriche.
4. Le forme di incentivazione economica di cui al comma 1, nonché le modalità di incentivazione sono previste all'interno degli appositi Regolamenti comunali inerenti il tributo e/o la tariffa da applicare alle utenze.

ARTICOLO 18
ESTENSIONE DEL SERVIZIO

1. L'Amministrazione Comunale, nell'intento di valorizzare il recupero ed il riutilizzo dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel territorio del comune di Castelnuovo Berardenga, può estendere il servizio di accesso ai Centri di Raccolta comunali anche a soggetti terzi diversi dagli utenti individuati all'articolo 7 commi 1 e 2 del presente Regolamento, previo opportuno accordo con il gestore del servizio.

ARTICOLO 19
DIVIETI ALL'UTENZA

1. È fatto divieto agli utenti di:
 - a) introdursi nei Centri di Raccolta al di fuori dei giorni e degli orari di apertura al pubblico, salvo espressa autorizzazione di cui all'articolo 7 comma 5 del presente Regolamento;

- b) abbandonare materiali o rifiuti al di fuori dei Centri di Raccolta comunali, nonché al di fuori degli appositi spazi/contenitori;
- c) arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori, fusti ed a tutto ciò che è presente all'interno dei Centri di Raccolta comunali;
- d) occultare, all'interno di altri rifiuti, materiali e rifiuti non ammessi;
- e) depositare tipologie di rifiuti in spazi/contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti;
- f) scaricare e/o introdurre nei contenitori/fusti rifiuti diversi da quelli ammessi dal presente Regolamento;
- g) accedere ai Centri di Raccolta con modalità diverse da quelle prescritte ai precedenti articoli 7 e 15;
- h) scaricare all'interno dei Centri di Raccolta rifiuti con modalità diverse da quelle prescritte al precedente articolo 7 e senza ottemperare agli obblighi previsti;
- i) rovistare nei contenitori e tra i rifiuti di ogni genere;
- j) prelevare e trasportare all'esterno dei Centri di Raccolta qualsiasi rifiuto;
- k) attardarsi per qualsiasi ragione all'interno dei Centri di Raccolta dopo il conferimento dei rifiuti.

2. Inoltre, presso i Centri di Raccolta comunali è severamente vietato:

- a. accedere e conferire/prelevare rifiuti da parte di soggetti non autorizzati diversi da quelli di cui all'articolo 7 commi 1 e 2 del presente Regolamento;
- b. conferire, da parte di utenze domestiche e non domestiche, rifiuti non individuati al precedente articolo 9.

ARTICOLO 20 ATTIVITÀ DI CONTROLLO

- 1. Al fine di assicurare un'adeguata gestione dei Centri di Raccolta comunali ed il corretto conferimento da parte delle utenze è prevista la possibilità di effettuare attività di controllo e sanzionamento dei comportamenti irregolari a cura della Polizia Municipale e delle figure eventualmente incaricate dal competente Ufficio comunale, compresi gli Operatori di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, oltre alle Autorità di controllo previste dalla normativa vigente in materia.
- 2. Con apposito provvedimento l'Amministrazione Comunale può, in qualunque momento, qualora se ne ravvisi la necessità e l'opportunità, decidere di avvalersi di mezzi audiovisivi o di altro mezzo di videosorveglianza ritenuto idoneo per il controllo dei Centri di Raccolta comunali e delle aree prospicienti ai medesimi. Le informazioni registrate nel corso del controllo costituiscono dati personali, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., e devono essere trattati nel rispetto delle regole e delle modalità stabilite dalla vigente normativa di settore.
- 3. All'ingresso dei Centri di Raccolta comunali sono predisposti cartelli che avvertono ed indicano la presenza dell'impianto di videoregistrazione. Le registrazioni effettuate sono utilizzate al solo ed esclusivo scopo di prevenire ed individuare le infrazioni connesse alla non ottemperanza dei divieti di cui al precedente articolo 19.

ARTICOLO 21 SANZIONI

- 1. Le violazioni al presente Regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e da altre normative specifiche vigenti in materia, a norma del disposto dell'articolo 7-bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81 con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- a. l'inosservanza delle prescrizioni impartite con il presente Regolamento, ad eccezione di quelle di cui all'art. 19, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 25,00 ed un valore massimo di € 500,00 per ogni infrazione contestata;
 - b. l'inosservanza delle prescrizioni impartite dall'art. 19 del presente Regolamento è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un valore minimo di € 50,00 ed un valore massimo di € 500,00 per ogni infrazione contestata.
2. Il competente Ufficio comunale, sentito il parere della Polizia Municipale e del gestore del servizio, con proprio atto stabilisce l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente comma 1 lettera a), in riferimento all'individuazione delle infrazioni connesse alla non ottemperanza dei divieti di cui al precedente articolo 19 del presente Regolamento.
 3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nelle Ordinanze comunali adottate in esecuzione del presente Regolamento è stabilita una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.
 4. Sono comunque fatti salvi i diritti di terzi e/o del gestore del servizio per il risarcimento di danni subiti causati da conferimenti difformi alle prescrizioni del presente Regolamento.

ARTICOLO 22 RESPONSABILITÀ

1. L'Amministrazione Comunale di Castelnuovo Berardenga è da ritenersi sollevata ed indenne da ogni responsabilità e/o danno, in caso di dolo e/o colpa del gestore del servizio, ovvero di violazione da parte di quest'ultimo degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, ovvero attinenti alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Qualora all'interno dei Centri di Raccolta comunali si verificassero incidenti causati dal mancato rispetto da parte degli utenti delle indicazioni impartite dal gestore del servizio, previste nel presente Regolamento, la responsabilità è direttamente imputabile ai conferitori, ritenendo in tal modo il gestore del servizio sollevato da ogni responsabilità.

ARTICOLO 23 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per tutto quanto non espressamente descritto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di rifiuti urbani e assimilati, di tutela igienico-sanitaria, e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ARTICOLO 24 OBBLIGATORIETÀ DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale, il gestore del servizio, gli utenti ed i terzi coinvolti nella gestione degli impianti, sono obbligati al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento, ed alle modificazioni che dovessero in seguito essere apportate.

ARTICOLO 25
VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore una volta approvato ai sensi della vigente normativa ed abroga tutti i regolamenti riguardanti le materie disciplinate dal Regolamento medesimo ed in contrasto con lo stesso.